

*Articolo 7*

Il trattamento tariffario previsto dal presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2005.

La Commissione, previa consultazione delle autorità portoghesi competenti, esamina, nel corso del 2000, gli effetti della misura sull'economia dei due arcipelaghi. In base ai risultati dell'esame, la Commissione presenta

eventualmente al Consiglio proposte adeguate per il rimanente periodo.

*Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

L. DINI